



46818555

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE**  
**(ex art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241)**

**TRA**

**Il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa**, Sen. Avv. Maria Elisabetta Alberti Casellati,

**E**

**l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.** con socio unico (di seguito denominato "Poligrafico"), Partita IVA n. 00880711007, Codice Fiscale e R.I. n. 00399810589, R.E.A. n. 86629, con sede in Roma, Via Salaria 691 - capitale sociale € 340.000.000,00 interamente versato, rappresentato a tutti gli effetti di legge per il presente Accordo dall'Amministratore Delegato, Avv. Francesco Soro, domiciliato per la carica presso la sede del Poligrafico, di seguito, a seconda dei casi, denominate congiuntamente "Parti" e singolarmente "Parte"

**PREMESSO CHE:**

- a) l'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (di seguito anche PCM) un fondo destinato al finanziamento di iniziative per la informatizzazione e la classificazione della normativa vigente, al fine di facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini, nonché fornire strumenti per l'attività di riordino normativo;
- b) nell'ambito del programma nazionale per l'informatizzazione della normativa vigente, istituito con il citato art. 107 della legge n. 388 del 2000, il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA) – oggi Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) – ha proposto un piano di attività da collocarsi in una procedura di informatizzazione normativa denominata nel suo complesso "*e-Leges*";
- c) in attuazione del citato articolo, la PCM ha stipulato nel 2009 un apposito Accordo con il Poligrafico per la realizzazione, in collaborazione con la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, di una banca dati ad accesso pubblico e gratuito, degli atti normativi numerati emanati dallo Stato, in versione multivigente e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*;
- d) ai sensi dell'articolo 1, comma 310, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il fondo di cui all'articolo 107 della legge n. 388 del 2000 è stato destinato al finanziamento di iniziative

finalizzate alla gestione del portale “*Normattiva*”, volto a facilitare la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini della normativa vigente, nonché a fornire strumenti per l’attività di riordino normativo e la cui banca dati è alimentata direttamente dai testi degli atti normativi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*;

e) ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 13 luglio 1966, n. 559, il Poligrafico è il soggetto che provvede alla stampa ed alla gestione, anche con strumenti telematici, della *Gazzetta Ufficiale* e della Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana;

f) ai sensi della suddetta normativa, la gestione e l’implementazione del portale “*Normattiva*” sono state affidate in via esclusiva al Poligrafico;

g) ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 settembre 2015, all’articolo 3, è stato istituito il Comitato di gestione per il portale “*Normattiva*”, presieduto dal Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi o da un suo delegato e composto da 4 rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, incaricato di redigere il programma e gli schemi di Convenzione con il Poligrafico, con l’indicazione delle specifiche attività da realizzare e della relativa tempistica;

h) tra le finalità del programma di cui alla lettera precedente, l’articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 settembre 2015 ricomprende l’integrazione della banca dati con tutti gli atti normativi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* a decorrere dal 1861 e lo sviluppo del portale, con specifico riferimento alle modalità di ricerca, alla veste grafica e alla presentazione dei contenuti;

i) in data 7 dicembre 2022 è stata stipulata la Convenzione quadro per la gestione del Portale “*Normattiva*”, tra la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi e il Poligrafico ai sensi e per gli effetti di cui al citato articolo 1, comma 310, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell’articolo 2 del decreto 4 settembre 2015, con durata sino al 7 dicembre 2024;

j) in data 10 gennaio 2023, nel corso della riunione del Comitato di gestione del portale *Normattiva*, è stato avviato un confronto con il Dipartimento per le riforme istituzionali (di seguito anche Dipartimento), alle dirette dipendenze del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa - chiamato, nell’ambito del progetto PON Governance, a realizzare un processo di semplificazione, di riordino e di razionalizzazione del patrimonio normativo nazionale, anche al fine di ottimizzare e di ampliare le funzionalità della banca dati *Normattiva*;

- k) nell'ambito delle finalità assegnate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 settembre 2015, è interesse del Comitato di gestione del portale *Normattiva* favorire lo sviluppo e l'evoluzione del portale nell'ottica di una razionalizzazione del patrimonio normativo nazionale, rimettendosi la definizione delle modalità tecniche e organizzative ad un apposito Accordo tra il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa – Dipartimento per le riforme istituzionali e il Poligrafico, anche in vista della futura stipula di un apposito Accordo esecutivo della sopra citata Convenzione quadro, relativo alla classificazione degli atti normativi presenti sulla banca dati di Normattiva;
- l) nella riunione del 30 maggio 2023 il Comitato di gestione del portale *Normattiva* ha manifestato il proprio assenso alla conclusione di un Accordo che soddisfi le esigenze di riordino normativo perseguite dal Dipartimento per le riforme istituzionali, ferma restando l'esclusione di qualsiasi forma di responsabilità in capo al Comitato e senza che dall'Accordo derivino nuovi o maggiori oneri a carico del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- m) il Poligrafico realizza la stampa e la produzione con qualsiasi mezzo, anche elettronico e multimediale, delle pubblicazioni ufficiali dello Stato, delle pubblicazioni di carattere legislativo, di raccolte e di estratti di leggi, di atti ufficiali e di pubblicazioni similari;
- n) il Poligrafico si occupa della progettazione, della realizzazione e della gestione di portali, di sistemi informativi e documentali integrati nonché di banche dati in ambito culturale, scientifico, giuridico/legislativo, ambientale e documentale;
- o) l'art.15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, sancisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- p) sono esclusi dall'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 36 del 2023 gli accordi relativi ad una cooperazione tra Amministrazioni aggiudicatrici che svolgono le attività - oggetto della cooperazione stessa - al di fuori del mercato aperto, in funzione di obiettivi condivisi e sulla base esclusiva di considerazioni di interesse pubblico;
- q) il Poligrafico, quale organismo di diritto pubblico e amministrazione aggiudicatrice, è ascrivibile al modello della pubblica amministrazione *lato sensu* inteso;
- r) le Parti - considerati gli interessi pubblici comuni perseguiti volti allo scambio di reciproche sinergie al fine di contribuire al processo di semplificazione normativa - intendono addivenire a una collaborazione finalizzata alla razionalizzazione del patrimonio normativo nazionale.

**TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 - PREMESSE**

1. Le premesse che precedono, accettate dalle Parti, formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di collaborazione (di seguito chiamato per brevità "Accordo").

**Art. 2 - OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE**

1. Con il presente Accordo le Parti si impegnano a collaborare, secondo le rispettive competenze e disponibilità di risorse organizzative e strumentali, alla realizzazione di un processo di semplificazione, di riordino e di razionalizzazione del patrimonio normativo nazionale, anche al fine di ottimizzare e di ampliare le funzionalità della banca dati *Normattiva* e di renderne più agevole l'utilizzo da parte di un'utenza non professionale

2. Nel dettaglio, il Poligrafico affiancherà il Dipartimento con operazioni di interrogazione della banca dati del portale *Normattiva*, assicurando i dati necessari all'analisi dei provvedimenti.

3. Il Dipartimento fornirà di volta in volta le specifiche in base alle quali effettuare le operazioni di interrogazione della banca dati.

4. Il Dipartimento collaborerà con il Poligrafico a uno studio di fattibilità avente a oggetto l'introduzione, all'interno della banca dati, di una classificazione per materia dei provvedimenti, nonché la costruzione di una sezione dedicata alla raccolta dei testi dei provvedimenti abrogati.

5. All'esito delle abrogazioni che verranno poste in essere, il Dipartimento collaborerà con il Poligrafico al fine di garantire l'evidenza della operazione di riordino. Verrà inoltre posto in essere uno studio congiunto volto a individuare l'insieme dei provvedimenti abrogati per ogni anno, nonché i rinvii a provvedimenti abrogati contenuti nell'ordinamento.

6. Ciascuna Parte è e resterà indipendente dall'altra, conservando la propria autonomia nell'esecuzione, gestione e amministrazione delle attività di propria competenza nell'ambito del presente Accordo.

**Art. 3 - GRUPPO DI LAVORO CONGIUNTO**

1. Per il coordinamento delle attività oggetto del presente Accordo, affinché i servizi offerti e gli strumenti utilizzati siano rispondenti alle finalità istituzionali di entrambe le Parti, viene costituito un gruppo di lavoro (a seguire, anche GdL) così composto: per il Ministro per le

riforme istituzionali e la semplificazione normativa dal Capo di Gabinetto, o da un suo delegato e dal Capo dell'Ufficio legislativo, o da un suo delegato, dal Capo del Dipartimento per le riforme istituzionali e dal Coordinatore del Servizio per l'elaborazione, lo studio e il monitoraggio di riforme in tema di enti territoriali e di rapporti con organismi europei e internazionali; per l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato dal Responsabile Gestione Clienti, o da un suo delegato, e dal Responsabile Banche Dati Giuridiche e Pubblicazioni, o da un suo delegato; il GdL sarà integrato con la presenza di un rappresentante del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri nella persona del Coordinatore del Comitato di gestione Normativa o di un suo delegato.

#### **Art. 4 - OBBLIGHI DELLE PARTI**

1. Il Poligrafico si impegna a fornire le proprie competenze tecniche e le proprie professionalità, nonché le risorse per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo.
2. Il Dipartimento si impegna a fornire al Poligrafico il necessario supporto giuridico nello svolgimento delle attività previste dall'articolo 2.

#### **Art. 5 - GRATUITÀ DELLE PRESTAZIONI**

1. Le prestazioni oggetto del presente Accordo si intendono rese reciprocamente a titolo gratuito.

#### **Art. 6 - RISERVATEZZA, CONFLITTO DI INTERESSI,**

##### **CODICE DI CONDOTTA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

1. Le Parti sono tenute a non divulgare, nei confronti di qualsiasi soggetto non coinvolto nell'espletamento delle attività oggetto del presente Accordo, fatti, informazioni, cognizioni e documenti riservati di cui fossero venute a conoscenza, o che fossero loro comunicati in virtù del presente Accordo.
2. Le informazioni riservate verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi del presente Accordo e abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente articolo.
3. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni riservate quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente accordo.

4. L'eventuale pubblicazione di documenti di qualsivoglia genere connessi alle attività svolte in esecuzione del presente Accordo dovranno essere previamente concordate tra le Parti.

5. L'eventuale utilizzo e riproduzione degli stessi (con possibile diffusione del materiale tramite proiezioni pubbliche, esposizione, pubblicazione in forma cartacea o digitale, trasmissioni su mass media, etc.) dovranno essere coerenti e compatibili con il presente Accordo.

6. Ai fini dell'esecuzione del presente Accordo, le Parti dichiarano di aderire ai principi etici e alle norme di comportamento di riferimento, in particolare al Codice Etico e di Condotta del Poligrafico, così come pubblicato nel proprio sito internet e al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. Le Parti si impegnano, in maniera reciproca, a improntare i rispettivi comportamenti, finalizzati all'attuazione del presente Accordo, ai principi di eticità ivi contenuti.

7. Le Parti assicurano e garantiscono il pieno e assoluto rispetto delle normative ad esse applicabili in materia di anticorruzione. In particolare, esse dichiarano di conoscere, condividere e rispettare i principi contenuti nella legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

8. Le Parti dichiarano di conoscere il contenuto delle disposizioni normative in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società ed associazioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modifiche ed integrazioni, e si impegnano, nell'ambito delle attività oggetto del presente Accordo, ad operare in assoluta conformità ai principi di trasparenza e probità al fine di prevenire la commissione dei reati di cui al medesimo decreto. L'inosservanza di tale impegno di una Parte dà facoltà all'altra Parte di recedere dall'Accordo.

#### **Art. 7 - DURATA**

1. Il presente Accordo, che entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione a mezzo firma digitale, ha la durata di due anni e potrà essere rinnovato con atto scritto tra le Parti.

#### **Art. 8 - RECESSO**

1. Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente accordo, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all'altra con un preavviso di 15 (quindici) giorni.

#### **Art. 9 - TITOLARITA' DEI DIRITTI**

1. I contenuti informativi e redazionali della banca dati *Normattiva* sono di proprietà esclusiva della PCM, mentre l'infrastruttura hardware e software che ospita gli ambienti di collaudo e di esercizio, intesa come insieme di componenti hardware e software integrati, rimangono di proprietà del Poligrafico.

#### **Art. 10 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente Accordo verranno in prima istanza definite in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro esclusivamente competente sarà quello di Roma.

#### **Art. 11 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in tema di trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente Accordo circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione dell'Accordo medesimo nonché circa i nominativi dei responsabili del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.
2. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. Il trattamento dei dati sarà improntato, da entrambe le Parti, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
4. I dati personali raccolti in esecuzione del presente Accordo saranno trattati da entrambe le Parti in qualità di autonomi Titolari, ciascuna per gli ambiti di propria e specifica competenza, attraverso programmi informatici, sistemi telematici e strumenti cartacei configurati in modo tale da garantirne la massima riservatezza, per il periodo di tempo necessario alla stipulazione ed esecuzione dell'Accordo e comunque nei limiti temporali indicati nelle relative Informative.
5. Le modalità del trattamento dei dati personali nonché tutte le informazioni previste dall'articolo 13 del GDPR, ivi comprese quelle relative ai responsabili interni e alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del GDPR, sono disponibili per il Poligrafico all'indirizzo [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) sezione "Privacy" e per il Dipartimento sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente.

6. Le Parti, ognuna per quanto di competenza, nell'ambito del presente Accordo si impegnano a mantenersi reciprocamente indenni da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate nei loro confronti da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze alla suddetta normativa privacy.

#### Art. 12 - DISPOSIZIONI VARIE

1. Il presente Accordo può essere emendato, modificato, sostituito, rinnovato o ampliato solo con atto scritto, firmato da entrambe le Parti.

#### Art. 13 - REGISTRAZIONE

1. Il presente Accordo è stipulato mediante firma digitale delle Parti, come disposto dall'art.15, comma 2-*bis*, della legge n. 241 del 1990 e ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, primo comma, decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. e dell'articolo 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto.

Letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.

Roma, li 08 giugno 2023

**Il Ministro per le riforme istituzionali e la  
semplificazione normativa**

Sen. Avv. Maria Elisabetta Alberti Casellati

Roma, li 08 giugno 2023

**Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.**

L'Amministratore Delegato

Avv. Francesco Soro

